



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *"Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89"*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest’ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all’Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

VISTA l’istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A., con cui, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, si è chiesta l’attivazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

CONSIDERATE in particolare le prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 31 dicembre 2020, e differimento richiesto per completarne l’attuazione:

- a) al 31 dicembre 2022 per la prescrizione n. UP2;
- b) al 23 agosto 2023 per la prescrizione n. UP3;
- c) al 31 maggio 2021 per la prescrizione n. 16.m)-42-49;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota del 27 maggio 2020, protocollo n. MATTM/39019, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 e dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 26 maggio 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili:

- a) all’emergenza Covid19, fase 1 e fase 2;

- b) al fatto che alcuni interventi sono previsti in aree sottoposte precedentemente a sequestri giudiziari;
- c) ai ritardi connessi alle procedure autorizzative previste per il trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento del termine in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi;

VISTA la nota del 11 giugno 2020, protocollo n. CS/062020/015, acquisita il 12 giugno 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/44051 del 12 giugno 2020, con cui i Commissari straordinari, sulla base degli impegni assunti nella seduta della Conferenza di Servizi del 26 maggio 2020, hanno trasmesso la nota protocollo Dir. 264/2020 del 10 giugno 2020, ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A., contenente un aggiornamento sullo stato dell'arte della documentazione relativa alle richieste di differimento del termine di attuazione delle prescrizioni: n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

VISTA la nota del 18 agosto 2020, protocollo n. CS/082020/009, acquisita il 19 agosto 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/64937), con cui i Commissari straordinari, sulla base degli impegni assunti nella riunione dell'Osservatorio ILVA tenutasi in data 16 luglio 2020, hanno trasmesso la nota protocollo Dir. 376/2020 del 12 agosto 2020, ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A., contenente un aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione delle prescrizioni: n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, nonché gli studi, elaborati dalla società ERM Italia, volti a valutare gli effetti ambientali derivanti dal posponimento del termine delle citate prescrizioni;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/75498 del 28 settembre 2020, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, tenutasi in data 25 settembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19, nel corso della quale è stato, in particolare, chiesto al Gestore, di riformulare il cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. UP2 e n. UP3, apportando una sostanziale riduzione dei tempi;

VISTA la nota del 15 ottobre 2020, protocollo n. CTVA/3263, acquisita il 16 ottobre 2020, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/82882, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere n. 59 del 12 ottobre 2020 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“l'ipotesi di posponimento del termine della prescrizione UP2 al 31 dicembre 2022 è fonte di*

potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse in atmosfera e di inquinamento della falda, oltre a rallentare le attività di caratterizzazione e bonifica successive alla liberazione del sito. Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota del 15 ottobre 2020, protocollo n. CTVA/3271, acquisita il 16 ottobre 2020, al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/82886, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere n. 60 del 12 ottobre 2020 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“l’ipotesi di posponimento del termine della prescrizione UP3 al 23 agosto 2023 è fonte di potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse in atmosfera e di inquinamento della falda, oltre a rallentare le attività di caratterizzazione e bonifica successive alla liberazione del sito. Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19.”;*

VISTA la nota del 15 ottobre 2020, protocollo n. CTVA/3260, acquisita il 16 ottobre 2020, al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/82888, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere n. 61 del 12 ottobre 2020 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi per il completamento della prescrizione n. 16.m)-42- 49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017, ritenendo che *“l’ipotesi di posponimento del termine della Prescrizioni n. 16.m)-42-49 al 31 maggio 2021 è fonte di potenziali impatti negativi in termini di emissioni diffuse e convogliate in atmosfera. Per quanto sopra non si ritiene accoglibile la proroga richiesta, al netto del periodo di sospensione normativa dovuta alla emergenza epidemiologica da COVID-19.”;*

VISTA nota del 31 ottobre 2020 protocollo n. CS/102020/010, acquisita il 2 novembre 2020, al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/88507, con cui i Commissari straordinari hanno trasmesso la nota ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. del 30 ottobre 2020, protocollo n. Dir. 508/2020, di riscontro alle richieste della Conferenza di servizi espresse nel corso della riunione del 25 settembre 2020;

VISTA nota del 9 novembre 2020, protocollo n. CS/112020/003, acquisita il 10 novembre 2020, al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/91769, con cui i Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso una nota tecnica a commento della documentazione ricevuta da ArcelorMittal Italia S.p.A. con la sopra citata nota protocollo n. Dir. 508/2020 del 30 ottobre 2020, evidenziando che nei cronoprogrammi aggiornati relativi all’attuazione delle prescrizioni non si riscontrava alcuna riduzione dei tempi, confermando le richieste di differimento del termine indicate con l’istanza dei Commissari straordinari del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/106984 del 18 dicembre 2020, della riunione della Conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020, in

modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della riunione del 16 dicembre 2020 della Conferenza di servizi, le Commissioni tecniche VIA-VAS e AIA-IPPC, e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, anche sulla scorta degli approfondimenti resi dal gestore sugli scenari emissivi cumulativi, hanno individuato specifiche condizioni aggiuntive per garantire che l'eventuale differimento del termine previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, non determini effetti ambientali significativi;

PRESO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, *registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto, del Comune di Statte e il dissenso espresso dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto senza proporre specifiche condizioni*, ha ritenuto che la richiesta di differimento possa essere accolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) il termine del 31/12/2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP2 è differito al 30 aprile 2021 al fine di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, ivi compresa una valutazione della disponibilità sia sul territorio nazionale che europeo di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma. A tal fine si prescrive al Gestore di predisporre un nuovo cronoprogramma di dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che preveda, quindi, una sostanziale riduzione delle tempistiche;
- b) al fine di adempiere a quanto disposto al punto 1, il Gestore deve attuare tempestivamente quanto previsto dal proprio cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 508/2020, ed in particolare:
 - 1) concludere, entro il 15/03/2021, il conferimento delle rimanenti 41.000 ton di cui all'Ordine n. 6974/2020, o con altro fornitore;
 - 2) concludere, entro il 31/01/2021, il conferimento delle 65.000 ton di cui all'Ordine n. 26335/2020, o con altro fornitore;
 - 3) assegnare, entro il 15/03/2021, gli ordini delle rimanenti 180.000 ton previste mediante il trasporto su gomma;
 - 4) presentare, entro il 15/03/2021, l'istanza di notifica per il trasporto transfrontaliero delle rimanenti 120.000 ton;
- c) il Gestore, nel periodo del differimento di cui al punto 1, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne danno tempestiva comunicazione all'Autorità competente;
- d) quale misura di compensazione, tenendo conto delle previsioni del DPCM del 29/9/2017 e di quanto riscontrato da ISPRA, si prescrive al Gestore di garantire che, entro il 31 ottobre 2021, le superfici adiacenti alle coperture dei parchi primari non presentino

potenziali problemi di spolveramento di materiale residuo. A tal fine dovrà realizzare la tempestiva rimozione di residui di materiali polverulenti e la stabilizzazione del piano campagna. Successivamente, nei tempi tecnici strettamente necessari, il Gestore effettuerà la 'naturalizzazione' attraverso la (ri)vegetazione con specie autoctone e/o erbe spontanee delle aree non più utilizzate, ciò al fine di mitigare la diffusione delle polveri dovuta a tali aree;

- e) quale misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di estendere a tale cumulo le misure aggiuntive di mitigazione della diffusione delle polveri previste, in caso di wind-days e nelle "ore di allerta meteo" di cui alla Dir. 495/20 del 23/10/2020, per i cumuli di materia prima ancora scoperti;
- f) quale misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di raddoppiare per lo stesso le frequenze di bagnatura nel periodo primavera - estate, rispetto a quanto già previsto nell'attuale Sistema di Gestione Ambientale;
- g) ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, si chiede ai Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, di dare seguito alle attività necessarie per definire con la Provincia di Taranto e se necessario con il Commissario alle bonifiche tutte le modalità atte a velocizzare l'attuazione della prescrizione n. UP2;

PRESO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto, del Comune di Statte e il dissenso espresso dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto senza proporre specifiche condizioni, ha ritenuto che la richiesta di differimento possa essere accolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) Il termine del 31/12/2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP3 è differito al 30 aprile 2021 al fine di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, ivi compresa una valutazione della disponibilità sia sul territorio nazionale che europeo di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma. A tal fine si prescrive al Gestore di predisporre un nuovo cronoprogramma di dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che preveda, quindi, una sostanziale riduzione delle tempistiche;
- b) Al fine di adempiere a quanto disposto al punto 1, il Gestore deve attuare tempestivamente quanto previsto dal proprio cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 508/2020, ed in particolare:
 - 1) assegnare gli ordini, entro il 15/03/2021, per il conferimento delle 40.875 ton, originariamente previsto nel corso del 2020;
 - 2) assegnare gli ordini, entro il 15/03/2021, per il conferimento delle ulteriori 18.000 ton, originariamente previsto nel corso del 2020;
 - 3) assegnare, entro il 15/03/2021, gli ordini delle rimanenti 202.000 ton mediante il trasporto su gomma;
 - 4) avviare, entro il 15/03/2021, le spedizioni mediante trasporto transfrontaliero delle ca. 50.000 ton di cui all'Istanza Notifica IT 025677;

- 5) presentare, entro il 15/03/2021, l'istanza di notifica per il trasporto transfrontaliero delle rimanenti 50.000 ton.;
- c) Il Gestore, nel periodo del differimento di cui al punto 1, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne danno tempestiva comunicazione all'Autorità competente;
- d) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, i Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, daranno seguito alle attività necessarie per definire con la Provincia di Taranto e se necessario con il Commissario alle bonifiche tutte le modalità atte a velocizzare l'attuazione della prescrizione n. UP3;
- e) Il Gestore è tenuto ad attuare le misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3, misure che verranno individuate, entro 15/03/2021, in un apposito tavolo tecnico coordinato dai Commissari straordinari, nello svolgimento delle proprie attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, con il contributo di ISPRA e dell'Arpa Puglia e sentito il Commissario alle bonifiche. Le misure individuate dal tavolo tecnico saranno trasmesse all'Autorità competente;

PRESO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29/09/2017, *registrata la mancata partecipazione della Provincia di Taranto, del Comune di Statte e il dissenso espresso dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto senza proporre specifiche condizioni*, ha ritenuto che la richiesta di differimento potesse essere accolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) il termine del 31/12/2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) è differito al 31 maggio 2021, comprensivo delle varie fasi di collaudo e di ripartenza degli impianti, al fine di consentire al Gestore di completare sulle batterie nn.7-8, i seguenti interventi:
- 1) realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4);
 - 2) realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke e vasca n. 4bis;
 - 3) realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO;
 - 4) realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento [lato macchina coke] per le batterie n. 7-8;
- b) si prescrive al Gestore il mantenimento dell'esercizio contemporaneo, durante il periodo di differimento di cui al punto 1, di tre batterie, ad eccezione del periodo di avviamento batteria n. 9 e fermata batteria n. 8 e del periodo di avviamento batteria n. 8 e fermata batteria n. 7, (periodo complessivamente inferiore a 20 giorni), durante i quali risulteranno in esercizio 4 batterie. Le date di inizio e conclusione di tali periodi dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all'Autorità di controllo;
- c) l'entrata in esercizio della batteria n. 9, prevista dal Gestore per il 1 febbraio 2021, potrà avvenire, come previsto dal DPCM del 29 settembre 2017, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:
- 1) completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;

- 2) costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;
 - 3) rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
 - 4) installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - 5) miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA". Pertanto, ISPRA dovrà verificare il completamento entro il 31 gennaio 2021 di tutti gli interventi sopra riportati, previa comunicazione da parte del Gestore;
- d) come previsto dal comma 4, dell'art. 2 "Misure transitorie" del DPCM del 29/09/2017, nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, ovvero che il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse. Pertanto tale prescrizione allo stato resta vigente sia per le batterie nn. 7, 8 e 12 che per la batteria n. 9;
- e) come previsto dal DPCM del 29 settembre 2017, il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n. 12, attualmente in esercizio:
- 1) costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;
 - 2) rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;
 - 3) installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;
 - 4) miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA;

PRESO ATTO che, con riferimento all'istanza di differimento relativa alle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) la Conferenza di servizi, nella seduta del 16 dicembre 2020, ha deliberato di accogliere la richiesta di differimento di 4 mesi del termine del 31 dicembre 2020, al fine di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali atte a garantire il completamento degli interventi, ivi compresa una valutazione della disponibilità sia sul territorio nazionale che europeo di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma, prescrivendo al Gestore di predisporre un nuovo cronoprogramma di dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che preveda una sostanziale riduzione delle tempistiche;

PRESO ATTO che dal verbale risulta che, in sede di Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2020, il rappresentante del Gestore, con riferimento all'attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3, ha ribadito *"la necessità di tener conto che la richiesta del differimento è dovuta principalmente alle criticità dovute alle procedure autorizzative previste per il trasporto transfrontaliero"*, impegnandosi, per quanto concerne il trasporto su gomma, *"a riprogrammare le attività, confidando di poter riallacciare i rapporti con i fornitori, poco disponibili nell'ultimo periodo all'accettazione degli ordini"*;

PRESO ATTO che dal verbale risulta, altresì, che, in sede di Conferenza di Servizi del 16 dicembre 2020, i Commissari straordinari, con riferimento all'attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3, hanno ribadito *“le difficoltà connesse alle procedure autorizzative previste per il trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto”*, evidenziando che *“i Commissari straordinari hanno già cercato, senza ottenere al momento risultati, di trovare, anche tramite la richiesta di interessamento del Prefetto di Taranto e del sottosegretario alla PCM, [...], tramite il CIS di Taranto, una soluzione per favorire il rispetto delle tempistiche ordinarie del regolamento 1013/2006. Inoltre, osserva che il rispetto dei tempi previsti dal citato regolamento è rilevante anche come misura di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali, soprattutto ove si consideri che le proroghe richieste trovano fondamento forse e soprattutto nelle tempistiche dei procedimenti amministrativi”*;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*;

CONSIDERATO che il rappresentante della Regione Puglia, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020, richiamando la nota del 16 dicembre 2020, protocollo n. 16039, recante in allegato la nota di Arpa Puglia protocollo n. 87656 del 16 dicembre 2020, acquisita in sede di riunione, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/105813, e allegata al verbale della riunione stessa, ha espresso parere negativo alle richieste di proroga avanzate per l'ottemperanza alle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale, peraltro non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2020, ha espresso parere negativo al differimento del termine previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis), peraltro non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che la Provincia di Taranto e il Comune di Statte, ancorché regolarmente convocati, non hanno partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alla riunione della Conferenza di servizi del 16 settembre 2020;

PRESO ATTO dell'imminente scadenza del termine del 31 dicembre 2020 previsto dal decreto del Ministro n. 115 del 29 maggio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Ferma restando, ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, la scadenza del 23 agosto 2023 per l'esecuzione degli interventi del Piano ambientale di cui al medesimo DPCM, al fine di pervenire alla completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del citato Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, della società ArcelorMittal Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Brenta, n. 27/29 - 20139 Milano, si prescrive al Gestore il rispetto delle prescrizioni approvate dalla Conferenza di Servizi che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020 e riportate agli articoli successivi.

Articolo 2

(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP2: Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)

1. Il termine del 31 dicembre 2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP2 è differito al 30 aprile 2021 al fine di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, ivi compresa una valutazione della disponibilità sia sul territorio nazionale che europeo di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma. A tal fine si prescrive al Gestore di predisporre un nuovo cronoprogramma di dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che preveda, quindi, una sostanziale riduzione delle tempistiche.
2. Al fine di adempiere a quanto disposto al punto 1, il Gestore deve attuare tempestivamente quanto previsto dal cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 508/2020, ed in particolare:
 - a) concludere, entro il 15/03/2021, il conferimento delle rimanenti 41.000 ton di cui all'Ordine n. 6974/2020, o con altro fornitore;
 - b) concludere, entro il 31/01/2021, il conferimento delle 65.000 ton di cui all'Ordine n. 26335/2020, o con altro fornitore;
 - c) assegnare, entro il 15/03/2021, gli ordini delle rimanenti 180.000 ton previste mediante il trasporto su gomma;
 - d) presentare, entro il 15/03/2021, l'istanza di notifica per il trasporto transfrontaliero delle rimanenti 120.000 ton.
3. Il Gestore, nel periodo del differimento di cui al punto 1, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne daranno tempestiva comunicazione all'Autorità competente.
4. Quale misura di compensazione, tenendo conto delle previsioni del DPCM 29/9/2017 e di quanto riscontrato da ISPRA, si prescrive al Gestore di garantire che, entro il 31 ottobre 2021, le superfici adiacenti alle coperture dei parchi primari non presentino potenziali problemi di spolveramento di materiale residuo. A tal fine lo stesso dovrà realizzare la tempestiva rimozione di residui di materiali polverulenti e la stabilizzazione del piano campagna. Successivamente, nei tempi tecnici strettamente necessari, il Gestore effettuerà la 'naturalizzazione' attraverso la (ri)vegetazione con specie autoctone e/o erbe spontanee delle aree non più utilizzate, al fine di mitigare la diffusione delle polveri dovuta a tali aree.

5. Quale misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di estendere a tale cumulo le misure aggiuntive di mitigazione della diffusione delle polveri previste, in caso di *wind-days* e nelle "ore di allerta meteo" di cui alla Dir. 495/20 del 23/10/2020, per i cumuli di materia prima ancora scoperti.

6. Quale ulteriore misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di raddoppiare per lo stesso le frequenze di bagnatura nel periodo primavera – estate, rispetto a quanto già previsto nell'attuale Sistema di Gestione Ambientale.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 29/9/2017, si chiede ai Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, di dare seguito alle attività necessarie per definire con la Provincia di Taranto e, se necessario con il Commissario alle bonifiche, tutte le modalità atte a velocizzare l'attuazione della prescrizione n. UP2.

Articolo 3

(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP3: Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

1. Il termine del 31 dicembre 2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. UP3 è differito al 30 aprile 2021 al fine di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, ivi compresa una valutazione della disponibilità sia sul territorio nazionale che europeo di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma. A tal fine si prescrive al Gestore di predisporre un nuovo cronoprogramma di dettaglio, da trasmettere entro il 15 marzo 2021, che preveda, quindi, una sostanziale riduzione delle tempistiche.

2. Al fine di adempiere a quanto disposto al punto 1, il Gestore deve attuare tempestivamente quanto previsto dal cronoprogramma trasmesso con nota Dir. 508/2020, ed in particolare:

- a) assegnare gli ordini, entro il 15/03/2021, per il conferimento delle 40.875 ton, originariamente previsto nel corso del 2020;
- b) assegnare gli ordini, entro il 15/03/2021, per il conferimento delle ulteriori 18.000 ton, originariamente previsto nel corso del 2020;
- c) assegnare, entro il 15/03/2021, gli ordini delle rimanenti 202.000 ton mediante il trasporto su gomma;
- d) avviare, entro il 15/03/2021, le spedizioni mediante trasporto transfrontaliero delle ca. 50.000 ton di cui all'Istanza Notifica IT 025677;
- e) presentare, entro il 15/03/2021, l'istanza di notifica per il trasporto transfrontaliero delle rimanenti 50.000 ton.

3. Il Gestore, nel periodo del differimento di cui al punto 1, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne daranno tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, i Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, daranno seguito alle attività necessarie per definire con la Provincia di Taranto e, se necessario, con il Commissario alle bonifiche, tutte le modalità atte a velocizzare l'attuazione della prescrizione n. UP3.

5. Il Gestore è tenuto ad attuare le misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3, misure che verranno individuate, entro il 15 marzo 2021, in un apposito

tavolo tecnico coordinato dai Commissari straordinari, nello svolgimento delle loro attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, con il contributo di ISPRA e dell'Arpa Puglia e sentito il Commissario alle bonifiche. Le misure individuate dal tavolo tecnico saranno trasmesse all'Autorità competente.

Articolo 4

(ID 90/10728 - Prescrizione n. 16.m)-42-49: interventi Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis)

1. Il termine del 31/12/2020 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) è differito al 31 maggio 2021, comprensivo delle varie fasi di collaudo e di ripartenza degli impianti, al fine di consentire al Gestore di completare sulle batterie nn.7-8, i seguenti interventi:

- a) realizzazione del nuovo filtro a tessuto per la batteria 7-8 (filtro camino 4);
- b) realizzazione della nuova doccia di spegnimento coke e vasca n. 4bis;
- c) realizzazione del nuovo sistema di regolazione della pressione ai singoli forni delle batterie n. 7-8 denominato SOPRECO;
- d) realizzazione del nuovo sistema di aspirazione e filtrazione allo sfornamento [lato macchina coke] per le batterie n. 7-8.

2. Si prescrive al Gestore il mantenimento dell'esercizio contemporaneo, durante il periodo di differimento di cui al punto 1, di tre batterie, ad eccezione del periodo di avviamento batteria n. 9 e fermata batteria n. 8 e del periodo di avviamento batteria n. 8 e fermata batteria n. 7, (periodo complessivamente inferiore a 20 giorni), durante i quali risulteranno in esercizio 4 batterie. Le date di inizio e conclusione di tali periodi dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all'Autorità di controllo.

3. L'entrata in esercizio della batteria n. 9, prevista dal Gestore per il 1 febbraio 2021, potrà avvenire, come previsto dal DPCM del 29 settembre 2017, *previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:*

- a) *completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;*
- b) *costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;*
- c) *rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm³ al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;*
- d) *installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;*
- e) *miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA". Pertanto, ISPRA dovrà verificare il completamento entro il 31 gennaio 2021 di tutti gli interventi sopra riportati, previa comunicazione da parte del Gestore.*

4. Come previsto dal comma 4, dell'art. 2 "Misure transitorie" del DPCM 29/09/2017, nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'AIA 2012, in base al quale il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse. Pertanto tale prescrizione allo stato resta vigente sia per le batterie nn. 7, 8 e 12 che per la batteria n. 9.

5. Come previsto dal DPCM 29 settembre 2017, il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n. 12, attualmente in esercizio:

- a) *costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;*

- b) *-rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;*
- c) *installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;*
- d) *miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.*

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 2.

Sergio Costa

